## Decreto Ministero dell'interno 15/6/2012

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

(G.U. 18/7/2012 n. 166)

Articolo 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1.Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate le sequenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) idoneita' psicofisica per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.»; b) all'art. 4, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attivita' individuate dall'art. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilita' penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonche' le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attivita' individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovra' essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili di pericolo delle situazioni per la sicurezza persone»; c) all'art. 8, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Fino al 31 dicembre 2012 puo' svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1».

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.